Presidenza e Segreteria Generale
Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale
Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

Roma, 5 Aprile 2013

SPE13106
SM

Oggetto: Trasporti eccezionali. Modifica alle norme del regolamento di esecuzione del codice della strada.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 Aprile è stato pubblicato il D.P.R. n.31 del 12 Febbraio 2013, che modifica alcune norme del regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. 495/1992) in materia di trasporti eccezionali, tenuto conto dei principi contenuti nella delega prevista dalla Legge 183/2011, art.14, comma 16. Le novità contenute in questo D.P.R entreranno in vigore decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art.18, comma 3), **per cui saranno operative a partire dal 3 Giugno p.v;** in ogni caso, il Ministero dei Trasporti ha già preannunciato che, prima di questa data, verrà emanata una circolare esplicativa di tutte le novità inserite, per cui torneremo senz'altro ad occuparci di questa tematica.

Nel rimandare ad un'attenta lettura delle norme del D.P.R, analizziamo le modifiche più importanti inserite nel Regolamento.

Le prime di cui ci occupiamo, sono quelle che hanno interessato **l'art.13** del Regolamento (inserite all'art. 5 del D.P.R in commento) sui tipi di autorizzazione alla circolazione per i veicoli ed i trasporti eccezionali. In particolare:

- il comma 1 ha adeguato la durata delle autorizzazioni a quelle previste nella delega, prevedendo che:
  a) **le autorizzazioni periodiche** sono valide per un numero indefinito di viaggi, da effettuarsi entro **12 mesi** dalla data di rilascio (in precedenza, la durata ordinaria era di 6 mesi);
  b) **le autorizzazioni multiple** sono valide per un numero definito di viaggi, da effettuarsi entro **6 mesi** dalla data di rilascio (in precedenza 3 mesi);
  c) **le autorizzazioni singole** sono valide per un unico viaggio, da effettuarsi entro **3 mesi** dalla data di rilascio (in precedenza 1 mese).

Importante è anche la definizione di viaggio e di percorso, contenuta nello stesso comma. In particolare, per viaggio si intende sia la sola andata, sia l'andata ed il ritorno con veicolo o complesso di veicoli, a carico o a vuoto. Per percorso si intende un itinerario che collega sempre la stessa origine e la stessa destinazione , come individuato dai richiedenti, che gli enti proprietari possono modificare secondo le esigenze di viabilità. Il percorso si intende ripetitivo quando mantiene fisse le tratte stradali comprese tra origine e destinazione.

- Il comma 2 dell'art.13, alla lettera A, ha precisato meglio le condizioni per il rilascio **dell'autorizzazione periodica ordinaria, che può utilizzarsi solo quando i veicoli o i trasporti siano eccezionali per sagoma (eccedendo, quindi, il limiti dell'art. 61 c.d.s**), **e la massa complessiva a pieno carico del mezzo o del complesso veicolare**

risultante dalla carta di circolazione, non superi i limiti di massa ordinari previsti dall'art. 62 c.d.s. A dire il vero **non si tratta di una novità** visto che già nella precedente formulazione di questa norma, tra le condizioni per il rilascio della periodica ordinaria, figurava quella che *"i veicoli ed i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'art. 61 del codice*"; pertanto, **la nuova formulazione si limita a precisare un concetto che avrebbe dovuto già essere chiaro in passato**, nonostante alcune prassi illegittime instaurate da degli enti proprietari che, in contrasto con il dettato normativo, hanno rilasciato le autorizzazioni periodiche ordinarie anche a veicoli eccezionali per massa.

Quindi, il rilascio della periodica ordinaria può avvenire soltanto se ricorrono congiuntamente le condizioni previste dalla predetta lettera A):

1. L'eccezionalità del trasporto o del veicolo **deve derivare esclusivamente dal superamento dei limiti di sagoma dell'art. 61 del c.d.s**, **ma non può essere conseguenza del superamento, da parte del veicolo, dei limiti di massa stabiliti dall'art. 62 del c.d.s.**
2. Il carico del trasporto eccezionale non deve sporgere anteriormente, mentre l'eventuale sporgenza posteriore non deve eccedere i 4/10 della lunghezza del mezzo utilizzato**. La modifica, quindi, consente le sporgenze laterali del carico** che invece, in vigenza della precedente normativa, alcuni enti proprietari delle strade avevano messo in dubbio basandosi sulle parole utilizzate nel vecchio testo, in cui era scritto che il carico del trasporto eccezionale doveva risultare eccedente **"solo** posteriormente"**.**
3. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto rispettino le condizioni indicate al comma 9 della norma, per effetto del quale l'eccezionalità del trasporto in eccedenza ai limiti di sagoma, non può derivare da affiancamento, sovrapposizione o abbinamento longitudinale delle cose; abbinamento che non ricorre in caso di utilizzo di autotreni, quando l'eccedenza in lunghezza riguardi il solo rimorchio. **Anche su questo punto, sembra opportuno evidenziare una rilevante differenza con il passato, che dovrebbe agevolare gli autotrasportatori nell'utilizzo dell'autorizzazione periodica**. Infatti, mentre nella precedente formulazione, la norma stabiliva che nel periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi trasportati dovevano essere sempre della stessa natura e tipologia di quelli autorizzati, **nel nuovo testo è scomparso qualsiasi riferimento alla natura ed alla tipologia dei beni**; pertanto, con la stessa autorizzazione periodica ordinaria, nel rispetto dei limiti di massa dell'art. 62 del c.d.s, **potranno essere trasportati anche beni di diversa natura e tipologia,** a differenza del passato soprattutto a causa dell'interpretazione data da alcuni enti proprietari delle strade.
4. Su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione plano altimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a m 0,20;
5. I veicoli e i trasporti rientrino nelle combinazioni dimensionali fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari tenuto conto delle caratteristiche del tracciato stradale, che comunque non possono superare i seguenti limiti:
    1. Altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20m;
    2. Altezza 4,30m, **larghezza 2,55 m**, lunghezza 25m

Da notare che è stata abrogata la lettera e) del comma in questione che, tra le condizioni stabilite per il rilascio della periodica ordinaria, prevedeva l'assenza dei requisiti che impongono il ricorso alla scorta di polizia o a quella tecnica. L'eliminazione di questo punto fa si che, ora, la **periodica ordinaria possa rilasciarsi anche quando le dimensioni del trasporto**

obblighino al ricorso alla scorta, tecnica o di polizia. Sempre per queste autorizzazioni, l'art. 5 del Regolamento ammette la possibilità di variare le dimensioni degli elementi del trasporto o il loro posizionamento in modo tale da variare le dimensioni del trasporto o del veicolo (nel rispetto, sempre, della carta di circolazione del mezzo), tra i limiti superiori fissati dall'autorizzazione e quelli dell'art. 61 del c.d.s; naturalmente, alla luce di quanto detto, è stato abrogato l'inciso di questa norma dove si faceva riferimento all'invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi. Sempre al comma, 5, da segnalare il periodo aggiunto alla fine dall'art. 5, comma 1, lett.e.4) del D.P.R, in virtù del quale la riduzione delle dimensioni del trasporto entro i limiti dell'art. 61 del c.d.s (nel rispetto sempre, trattandosi di periodica ordinaria, dell'art. 62 del c.d.s), fa venir meno l'obbligo della scorta, qualora imposta.

Occupiamoci adesso delle fattispecie previste alla lettera B), art.13, comma 2 del Regolamento, nelle quali l'autorizzazione periodica viene rilasciata per determinate tipologie di trasporti, tenuto conto delle loro specificità (cd periodiche specifiche). Tra le 8 ipotesi previste, segnaliamo:

- alla lettera b), per gli autotreni e gli autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto di macchine operatrici da cantiere, anche se superano i limiti di sagoma dell'art. 61 del c.d.s purché compresi in quelli fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 ton, ovvero 56 se formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera.
- alla lettera f), per i veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, per i quali il trasporto rientri nei seguenti limiti: altezza 4.30, larghezza 2,55, lunghezza 35m, massa complessiva 108 ton. In questo caso, l'autorizzazione non permette il transito in autostrada.

Alla domanda di autorizzazione periodica occorre allegare una dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, in cui si attesta il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizione dell'art. 16 e, per le periodiche ordinarie, dei limiti di massa fissati dall'art. 62; **è appena il caso di evidenziare che questa previsione non è stata toccata dalle modifiche**, a riprova del fatto che **anche in vigenza delle precedenti norme, l'autorizzazione periodica ordinaria poteva essere impiegata soltanto per veicoli/trasporti eccezionali per sagoma ma non per massa.**

Per le autorizzazioni singole e le multiple nonché per le periodiche specifiche di cui al comma 2, lett B, è consentito ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o le masse degli oggetti trasportati ovvero il loro posizionamento o il numero purché, tra l'altro, sia garantito il rispetto dei limiti di massa previsti nell'autorizzazione o, in mancanza, dall'art. 62 del c.d.s. Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza per i quali non occorre la scorta, è possibile ridurre la dimensione longitudinale del trasporto (anche con eventuale riduzione di massa), fino al limite dell'art. 61 del c.d.s, potendo rientrare anche all'interno di questo limite.

L'art**.14** del Regolamento (di cui si occupa l'art.6 del D.P.R) disciplina la domanda per il rilascio dell'autorizzazione. E' stata introdotta la possibilità per gli enti proprietari delle strade e per i loro concessionari, di gestire l'intera procedura (dalla presentazione della richiesta al rilascio dell'autorizzazione) in via telematica, con assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale. La domanda va presentata almeno 15 gg prima della data fissata per il viaggio e l'autorizzazione deve essere rilasciata entro 15 gg dalla presentazione della richiesta. Peraltro, l'ente che rilascia l'autorizzazione è chiamato a motivare le ragioni per cui ritiene di non dover rilasciare il titolo, oppure di posticiparne il rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda. I predetti termini di presentazione della domanda e di rilascio dell'autorizzazione, possono essere ridotti anche per documentati motivi di urgenza; se, su richiesta dell'impresa interessata, la domanda viene evasa

nel termine massimo di 3 giorni lavorativi, l'ente rilasciante ha facoltà di richiedere i diritti di urgenza (comma 2 art.14)

Una novità importante, per le **autorizzazioni di tipo singolo e multiplo**, riguarda la possibilità di indicare nella domanda **fino ad un massimo di 5 veicoli di riserva, tanto per i veicoli a motore che per quelli trainati**, **tra i quali sono consentite tutte le possibili combinazioni, anche incrociate**, alle condizioni dettate al comma 3 dell'art.14. Per le autorizzazioni periodiche, invece, può essere indicato un solo veicolo trattore **e fino a 5 rimorchi e semirimorchi di riserva**, purché di documentata abbinabilità e tali da rispettare, per ognuna delle combinazioni possibili, i limiti di massa e di sagoma previsti nell'autorizzazione.

Nelle autorizzazioni **multiple e nelle singole** da utilizzare per i trasporti eccezionali che eccedono i limiti di massa dell'art..62 c.d.s, è stato introdotto un'importante adempimento a salvaguardia della regolarità del trasporto e della sicurezza sulle strade: l'art.14, comma 7, lett. B) b) del Regolamento prescrive ora che, **in allegato alla domanda, il richiedente debba presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal committente, che attesti la massa del carico**. **Copia di questa dichiarazione sostitutiva, unitamente allo schema di carico previsto all'art.14, comma 7, punto B), lett.b), deve viaggiare sul veicolo insieme all'autorizzazione (vedi art.16, comma 10 del Regolamento).**

Sempre in merito alla documentazione da allegare, segnaliamo la novità presente al comma 8 dell'art. 14: si tratta della dichiarazione di percorribilità da parte del veicolo o del complesso, dei percorsi o degli elenchi di strade richiesti, a firma del legale rappresentante dell'impresa di trasporto, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva, quando il trasporto ecceda i limiti di sagoma dell'art. 61 c.d.s. Inoltre, sempre il comma 8 prevede che la ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo convenzionale per la maggiore usura dell'art. 18 e degli oneri per i sopralluoghi dell'art.19 del regolamento, venga consegnata all'ente che rilascia l'autorizzazione prima del ritiro, a meno che quest'ultimo non acquisisca questa informazione in modalità telematica, la quale, tuttavia, affinché possa operare, deve essere unica per tutta la rete viaria sotto il controllo del predetto ente.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa di autotrasporto o da altro soggetto fornito di delega o dal proprietario del mezzo. **In caso di mezzi dati in locazione, la domanda può essere avanzata anche dal locatario dei veicoli** che, nel caso di trasporto in conto terzi, deve dichiarare di essere regolarmente iscritto all'Albo degli autotrasportatori, a norma della Legge 298/1974.

L'art. 15 si occupa dei rinnovi e delle proroghe delle autorizzazioni. In particolare:

- **le autorizzazioni in scadenza o scadute sono rinnovabili su domanda di parte, fino ad un massimo di 3 volte e per un periodo di validità complessivo non superiore a 3 anni**, purché tutti i dati del veicolo (o del complesso) e del carico rimangano immutati. La domanda si presenta in carta semplice entro i 30 gg antecedenti o successivi alla scadenza, e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda di trasporto o da un suo delegato. Nella documentazione da allegare, è sufficiente indicare gli estremi identificativi del provvedimento rilasciato e da rinnovare, senza che occorra produrlo in copia.
- **Le autorizzazioni singole o multiple non ancora scadute, sono prorogabili a domanda dell'interessato per una sola volta e per un periodo di validità non superiore a quello originale**. La richiesta va presentata in carta semplice prima della scadenza, e deve essere evasa entro 7 gg lavorativi dalla presentazione.

L'art. 16 del Regolamento si occupa in primo luogo delle formalità legate alla scorta tecnica, quando necessaria tenuto conto delle dimensioni del trasporto eccezionale. Prima che il viaggio abbia inizio, il capo scorta deve darne comunicazione agli organi di polizia stradale competenti, con un preavviso:

- **di 24 ore**, quando il viaggio deve effettuarsi su strade di tipo A e B e sulle altre strade con almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 metri o di lunghezza superiore a 38 metri.
- **di 3 giorni**, se il viaggio deve essere effettuato su strade diverse da quelle di cui sopra, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4 metri o lunghezza superiore a 35 metri, **ai fini di un'eventuale controllo documentale da parte di una Pattuglia di Polizia stradale, prima della partenza**;
- **di 5 giorni**, se è necessario adottare dei provvedimenti di chiusura completa al transito della strada interessata al passaggio del trasporto eccezionale, con deviazione del traffico su itinerari alternativi, oppure se la chiusura del tratto interessato ha durata superiore all'ora.

La comunicazione andrà fornita sulla base di modalità indicate con direttive del Ministero dell'Interno, precisando la data e l'ora d'inizio del viaggio, e le generalità del capo scorta designato.

Sempre a proposito della scorta, segnaliamo che:

- gli organi di polizia stradale, in particolari circostanze, possono imporre all'impresa autorizzata che svolge la scorta tecnica, di integrarne la composizione con ulteriori veicoli o personale;
- quando è necessaria la chiusura al traffico, gli organi di polizia possono autorizzare il personale della scorta tecnica a coadiuvare il personale di polizia o a sostituirlo;
- l'espletamento dei servizi di scorta può essere curato dai corpi di polizia municipale o provinciale, quando l'intero itinerario del trasporto si sviluppi su strade comunali o provinciali (vedi l'art. 21 del regolamento)

L'art. 16 si occupa, al comma 10, anche delle annotazioni da apporre sulle autorizzazioni singole e sulle multiple prima dell'inizio del viaggio e qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura; in particolare è richiesto l'inserimento (anche in formato digitale) di una serie di informazioni quali l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio. **La mancanza di queste annotazioni fa si che il trasporto eccezionale debba ritenersi non autorizzato**, con le conseguenze previste per la mancanza dell'autorizzazione dall'art. 10, comma 18 del c.d.s, (sanzione pecuniaria da 772 € a 3115 € e sanzioni accessorie della sospensione della patente del conducente da 15 a 30gg e della carta di circolazione del mezzo da 1 a 2 mesi). Le stesse conseguenze si producono quando, nei trasporti da effettuarsi con autorizzazione singola o multipla in cui siano stati indicati più veicoli di riserva e sia dovuto l'indennizzo d'usura, il trasportatore (o la ditta che effettua la scorta), prima dell'inizio del viaggio, non abbia comunicato i numeri delle targhe del veicolo isolato o del complesso di veicoli da utilizzare; tale comunicazione sostituisce l'annotazione prima vista. Se la comunicazione, ancorché effettuata, non si trova a bordo del mezzo, si applica l'art. 10 comma 19 del c.d.s sul mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione (sanzione pecuniaria da 155 € a 622 €).

Infine, **l'art. 18** si occupa ai commi 4 e 5 della valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura, che è consentita per i veicoli ed i trasporti eccezionali per i quali sia stata rilasciata una periodica specifica ai sensi dell'art.13, comma 2, punto B) del Regolamento, quando, all'atto della presentazione della domanda, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente, né i singoli itinerari ed il carico del singolo trasporto. Il comma 6 di quest'articolo stabilisce che per i trasporti eccezionali previsti all'art. 10, comma 2, lett. b) del c.d.s,

in caso di richiesta di un'autorizzazione periodica per percorsi ripetitivi ai sensi del comma 2 bis del medesimo articolo 10, l'indennizzo per la maggiore usura previsto da quest'ultimo comma è corrisposto nella maniera forfettaria stabilita in questa norma (e non quindi, nella misura convenzionale di cui all'art.18 del Regolamento, comma 5), e la durata dell'autorizzazione non può essere superiore al periodo di frazionamento della tassa di possesso. Per le altre autorizzazioni periodiche specifiche previste per i trasporti di cui all'art.13, comma 2, punto B) del Regolamento (ad esclusione, quindi, di quelli di cui al già citato art. 10, comma 2 bis del c.d.s), è stato invece stabilito che l'indennizzo per la maggiore usura venga corrisposto in maniera convenzionale

Il testo del Regolamento è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.